

Allegato "A" al rep. n. 17050/10963

-----  
**STATUTO**  
-----

**TITOLO I° DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA** -----

**ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE** -----

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata: "ECO.INERTI TREVIGLIO S.R.L.". -----

**ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE** -----

La società ha per oggetto: -----

1. l'assunzione di pubblici servizi consistenti in particolare in: -----

- servizi di nettezza urbana, comprendenti la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto, la trasformazione, il recupero, lo smaltimento e la vendita di rifiuti - solidi e liquidi - di qualsiasi natura e provenienza; -----

- costruzione e gestione di impianti di termodistribuzione in genere; -----

- spazzamento e lavaggio di strade e aree pubbliche; -----  
- gestione del verde pubblico. -----

2. l'attività industriale di trattamento, valorizzazione e lavorazione di rifiuti per il commercio dei prodotti dagli stessi derivanti; -----

3. lo svolgimento di attività di scavo, demolizione e di bonifica ambientale in genere; -----

4. servizi di pulizia, manutenzione, custodia di edifici, complessi immobiliari ed impianti pubblici o privati; -----

5. attività di autotrasporto di cose per conto di terzi. -----

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. -----

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia. -----


**ARTICOLO 3) SEDE SOCIALE - DOMICILIO SOCI** -----

La società ha sede legale nel Comune di Brignano Gera d'Adda. Con decisione dell' assemblea può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate. -----

**ARTICOLO 4) DURATA** -----

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030. Con delibera collegiale dell'assemblea straordinaria e maggioranza pari al 70 (settanta) per cento del capitale potrà essere prorogata la durata ovvero potrà essere deliberato lo scioglimento anticipato. -----

**TITOLO II° - CAPITALE E FINANZIAMENTI DEI SOCI** -----



**ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI -----**

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) ed è diviso in quote. -----

Ogni quota deve essere di valore nominale pari a 1 (uno) euro o a multipli di 1 (uno) euro. -----

Qualora la quota divenga per qualsiasi causa espressa in decimali di euro, si fa luogo all'arrotondamento all'unità superiore o inferiore di euro a seconda che, rispettivamente, il valore da arrotondare sia pari/superiore ovvero inferiore ai cinquanta centesimi di euro; a tale arrotondamento non si fa luogo ove esso incida sul computo delle maggioranze o ove comunque esso sfavorisca sostanzialmente un soggetto rispetto all'altro. -----

Sia in sede di costituzione della società che in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro. -----

In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate agli atti di un notaio e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro. ---

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. -----

Tale diritto deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di trenta giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto. -----

Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale hanno diritto di prelazione - purché ne facciano contestuale richiesta - nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. -----

I soci possono decidere con la maggioranza di almeno il settanta per cento del capitale sociale che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal

caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. -----

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle quote che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile. -----

L'organo amministrativo, nel termine di centottanta giorni dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento, deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile. Se risulti che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente. -----

In deroga all'articolo 2470, comma 2, del codice civile, nei limiti di legge in materia, può farsi luogo all'iscrizione nel libro dei soci anche anteriormente al deposito presso il Registro delle Imprese dell'atto di trasferimento o comunque dell'atto dal quale consegue una modificazione della compagine sociale, ove ad esso partecipino: -----

- tutti coloro che anteriormente a detto atto siano iscritti nel libro dei soci; -----
- tutti coloro che vi debbano essere iscritti successivamente;
- tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ove nominato. -----

#### **ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'** -----


I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. -----

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. -- Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile. -----

#### **ARTICOLO 7) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE** -----

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 5 del presente statuto spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che: -----

per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà, la



nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti; -----

in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto. -----

Il diritto di prelazione si applica anche nel caso di trasferimento fra soci. Il socio nei cui confronti è ipotizzato il trasferimento nella proposta di cessione concorre in misura proporzionale con gli altri soci nell'esercizio del diritto di prelazione. -----

Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle quote o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le quote o i diritti di alcuno dei proponenti. -----

Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitino; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente. -----

Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. -----

Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci i-

scritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. ----- Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta. -----


Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitro al Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo, dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di venti giorni dal ricevimento della proposta di alienazione, il quale ultimo a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente. -----

L'arbitro, che deve giudicare con «equo apprezzamento», è nominato per determinare il corrispettivo monetario della quota o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore di mercato della quota o dei diritti oggetto di trasferimento alla data in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la proposta del proponente l'alienazione. La decisione dell'arbitro circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo e al proponente (l'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a quest'ultimo deve essere recapitato per conoscenza, all'organo amministrativo della società, per i fini di cui oltre, una volta che esso sia ritornato al mittente arbitro), precisandosi che: -----

ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo pari al valore stabilito da quest'ultimo; ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitro, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente. -----

Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitro, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di quindici giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione da parte dell'arbitro, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca. -----

Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria propo-



*Luca Pella*  
*Declaro*

sta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione - unitamente alla decisione dell'arbitro - ai soci che hanno investito l'arbitro della decisione di determinare il corrispettivo del trasferimento. -----

I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente - fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta - possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di quindici giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta. -----

Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitro per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci nominino come sopra il proprio arbitro, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitrato. -- Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante dovrà corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitro di cui sopra, con riferimento al valore di mercato della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di ricevimento, da parte dell'organo amministrativo, della comunicazione da parte del socio contenente la volontà di esercitare la prelazione. -----

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei quindici giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata. -----

Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prela-

zione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di trenta giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra. -----

Per i casi come sopra in cui debba procedersi alla determinazione del valore effettivo della quota o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività della società, il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie, e pure considerando che, ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito «premio di maggioranza». Nel calcolo del valore della quota o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare anche il valore dall'avviamento della società. -----


Le spese dell'arbitrato sono a carico per metà del socio proponente e per metà di coloro che esercitano la prelazione. Qualora tuttavia dall'arbitrato emerga che il valore della quota o dei diritti oggetto di stima sia inferiore di oltre il 25 (venticinque) per cento al corrispettivo richiesto dal proponente, l'intero costo dell'arbitrato grava sul proponente. -----

Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, cosicchè la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società. -----

#### **ARTICOLO 8) RECESSO DEL SOCIO** -----

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile. -----

Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestiva-



*Handwritten signature: Stefano Finardi*

mente comunicare ai soci i fatti e gli atti che possono far sorgere in capo ai soci stessi il diritto di recesso. -----

In detta raccomandata devono essere indicati: -----

- le generalità del socio recedente; -----
- il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso; -----
- il valore nominale delle quote di partecipazione al capitale sociale per le quali il diritto di recesso viene esercitato. -----

La dichiarazione di recesso è efficace dal giorno in cui la lettera raccomandata giunge all'indirizzo della sede legale della società. -----

Le partecipazioni per le quali è effettuato il diritto di recesso sono inalienabili. -----

La valutazione delle quote per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata con le stesse modalità previste dal presente statuto per la valutazione delle quote per cui sia stato esercitato il diritto di prelazione. -

### **TITOLO III° - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI -----**

#### **ARTICOLO 9) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE -----**

Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile, oltre alle materie indicate all'articolo 2479, comma 2, sono di competenza dei soci: -----

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione; -----
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci; -----
- c) le decisioni inerenti all'acquisto, alla locazione finanziaria e alla cessione di diritti reali immobiliari, alla compravendita di partecipazioni, di aziende e loro rami, alla concessione di garanzie reali e personali. -----
- d) l'approvazione delle previsioni di piano industriale, economico e finanziario, con l'individuazione delle fonti di finanziamento che lo sorreggono, da redigersi obbligatoriamente per ciascun esercizio entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte dell'organo amministrativo, nonché l'approvazione di ciascuna variazione successiva. -----

#### **ARTICOLO 10) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA' -----**

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto. -----

#### **ARTICOLO 11) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE -----**

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'ordine del giorno, spedito o consegnato ai soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----



In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti o informati della riunione tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. E' pertanto necessario che gli amministratori e i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominato, al revisore contabile. -----

**ARTICOLO 12) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE -----**

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia. -----

**ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA -----**

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. -----

La delega non può essere conferita che per una sola assemblea e non può essere rilasciata in bianco. -----

La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. -----

**ARTICOLO 14) L'ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA -----**

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente. -----


Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente. -----

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo. -----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

**ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA -----**

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano



*Stefano Finardi & Gianfranco*

iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza. -----

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: -----

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari; sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

**ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM -----**

L'assemblea - sia in prima che in seconda convocazione - delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. -----

L'assemblea delibera tuttavia con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il settanta per cento del capitale sociale per le decisioni relative: -----

- alle modificazioni dello statuto; -----
  - alle operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; -----
  - alle operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
  - alla trasformazione della società in società di persone, alla fusione, alla scissione, allo scorporo, alla liquidazione, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata; -----
  - alle richieste formulate all'assemblea da uno o più amministratori o dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; -----
  - alle operazioni di acquisto e di cessione di diritti reali immobiliari; di compravendita di partecipazioni, di aziende e loro rami; di concessione di garanzie reali e personali; -----
  - all'approvazione delle previsioni di piano industriale, economico e finanziario, con l'individuazione delle fonti di finanziamento che lo sorreggono, da redigersi obbligatoriamente per ciascun esercizio entro il 30 novembre dell'anno precedente da parte dell'organo amministrativo, nonché l'approvazione di ciascuna variazione successiva. -----
- L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel mede-

simo giorno previsto per la prima convocazione. Essa deve comunque svolgersi entro trenta giorni dalla data stabilita per l'assemblea di prima convocazione. -----

**ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE** -----

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. -----

Il verbale deve indicare: -----

- la data dell'assemblea; -----
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; -----
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. -----

Nel verbale devono essere e riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478. -----

**TITOLO IV° - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ.** -----

**ARTICOLO 18) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'** -----

Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 9) del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata: -----

- a) da un amministratore unico; -----
- b) da un consiglio di amministrazione, composto da tre o cinque membri, i cui componenti possono operare esclusivamente con metodo collegiale. -----


La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile. -----

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. -----

Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile. -----

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni. -----

Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o



*Stefano Finardi di Francesco*

più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. -----

I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili. ---  
Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata - se esiste - dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Se per altro cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo, i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati; i soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. -----

Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio. -----

I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo, a meno che detto compenso sia stato stabilito nell'atto costitutivo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica, il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. -----

#### **ARTICOLO 19) ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** -----

Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale. -----

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno quattro giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione e ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito o recapitato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sotto-

scritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telex e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti. -----

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: -----

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi; -----

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----

- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. ----

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. ----

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende non approvata. ----

Sono tuttavia adottate con il voto unanime dei consiglieri in carica le decisioni inerenti i seguenti argomenti: -----

- la politica di distribuzione degli utili; -----

- il contenuto della delega dei propri poteri ai Consiglieri delegati eventualmente nominati e la relativa retribuzione; --


- l'eventuale nomina del direttore generale. -----

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. -----

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza. -----

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----

Il verbale deve indicare: -----



*Handwritten signature in cursive script, likely of the Secretary or President, written vertically over the stamp.*

- la data dell'adunanza; -----  
- anche in allegato, l'identità dei partecipanti; -----  
- su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni  
pertinenti all'ordine del giorno; -----  
- le modalità e il risultato delle votazioni e deve consen-  
tire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, de-  
gli astenuti o dei dissenzienti. -----  
Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo ammi-  
nistrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario  
sono attribuite ad un notaio designato dall'organo ammini-  
strativo medesimo. -----

**ARTICOLO 20) AMMINISTRATORE UNICO -----**

Quando l'amministrazione della società è affidata all'ammini-  
stratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le  
facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

**ARTICOLO 21) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----**

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la di-  
ligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte  
le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto  
sociale, fatta eccezione: -----

- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'arti-  
colo 2479 del codice civile; -----  
- per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal pre-  
sente statuto. -----

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata  
dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'or-  
gano amministrativo. -----

**ARTICOLO 22) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, DI-  
RETTORI E PROCURATORI -----**

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi mem-  
bri uno o più amministratori delegati o un comitato esecuti-  
vo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non  
sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma  
4, del codice civile. -----

A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere  
delegate, in tutto in parte, in via esemplificativa: -----

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, ammini-  
strativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali,  
doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rappor-  
ti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di  
lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di  
capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiara-  
zioni fiscali di qualunque tipo; -----

- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previ-  
sti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successi-  
ve modifiche, curando che il trattamento dei dati personali  
di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che  
entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla  
normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'os-  
servanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominan-

do, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni; -----

- le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge 626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e la conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria; ----

- le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti. -----

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado. -----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale (ove nominato) almeno ogni tre mesi. -----


#### **ARTICOLO 23) RAPPRESENTANZA SOCIALE** -----

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta: -----

- indistintamente a tutti i componenti dell'organo amministrativo, i quali agiscono in via tra loro disgiunta, previa deliberazione del consiglio di amministrazione; -----

- nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati. -----

L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della so-



*Stefano Finardi*

cietà ed eventualmente a terzi. -----

**ARTICOLO 24) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE** -----

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, che ha anche funzioni di controllo contabile composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di presidente) e di due supplenti. -----

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile) e di due supplenti (di cui uno con la qualifica di Revisore Contabile), o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

Il collegio sindacale o il revisore nominati ai sensi del comma 2 vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono: -----

- compiere atti di ispezione e di controllo; -----
- chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. -----

In caso di nomina del collegio sindacale o del revisore di cui al comma 2, ad essi si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. -----

Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). -----

Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso. ---

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei 18 componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che: -----

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi; -----
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; -----



- a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente e il soggetto verbalizzante. -----

**ARTICOLO 25) AZIONE DI RESPONSABILITA'** -----

L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società. -----

**TITOLO V° - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO** -----

**ARTICOLO 26) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI** -----

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; -----

il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del codice civile. -----

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue: -----

- il cinque per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; -----

- il residuo devoluto ai soci, in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale rispettivamente possedute, salva diversa decisione dei soci medesimi. -----

**TITOLO VI° - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE** -----

**ARTICOLO 27) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE** -----

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. -----


In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo. -----

In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale. ---

**TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE** -----

**ARTICOLO 28) CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od



*Luca de Felice*

organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto. -----

L'arbitro è nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Bergamo entro 30 giorni dalla richiesta di nomina da effettuarsi dalla parte più diligente. -----

Qualora il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale. -----

L'arbitro deciderà in base alle norme di legge ed in via rituale. -----

Per la soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, è necessaria una decisione presa dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. -----

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso. -----

#### **ARTICOLO 29 - FORO COMPETENTE** -----

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia deferibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale. -----

#### **TITOLO VIII - NORME FINALI** -----

##### **ARTICOLO 30) LEGGE APPLICABILE** -----

Al presente statuto si applica la legge italiana. -----

##### **ARTICOLO 31) COMUNICAZIONI** -----

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale. -----

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo: a) il libro dei soci, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci; b) il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione; c) il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile. -----

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale. -----

A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora

la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta. -----  
Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute. -----  
Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario. -----

**ARTICOLO 32) COMPUTO DEI TERMINI** -----

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di «giorni liberi», con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale". -----

Treviglio, 6 marzo 2018 -----

